

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1189/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/24/UE ha modificato in modo sostanziale le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e ha ridefinito le competenze di esecuzione conferite alla Commissione rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>. È opportuno pertanto sostituire le attuali modalità di applicazione adottate dalla Commissione con un nuovo regolamento di esecuzione.
- (2) Al fine di garantire comunicazioni rapide tra le autorità competenti, è opportuno adottare modalità di applicazione in relazione ai termini e alle modalità pratiche di comunicazione tra le autorità adite e le autorità richiedenti.
- (3) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare che la validità dei documenti non è inficiata dal fatto che sono trasmessi per via elettronica.
- (4) Al fine di confermare che i documenti trasmessi per via postale sono inviati da un'autorità competente, è opportuno stabilire modalità specifiche per tale forma di comunicazione.
- (5) Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, è opportuno definire il modulo standard da allegare alla richiesta di notifica e il modulo standard del titolo che permette l'esecuzione nello Stato membro adito.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

- (6) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno sancire esplicitamente che le notifiche eseguite dallo Stato membro adito su richiesta dello Stato membro richiedente hanno effetto giuridico.
- (7) Al fine di garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno specificare che la notifica o la comunicazione del titolo uniforme che consente l'esecuzione negli Stati membri aditi non hanno alcun effetto sulle conseguenze della notifica del titolo iniziale che consente l'esecuzione e che il titolo modificato che permette l'esecuzione nello Stato membro adito non ha alcun effetto sul credito iniziale o sul titolo iniziale che consente l'esecuzione.
- (8) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure<sup>(3)</sup>.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di recupero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, comprese le modalità di applicazione relative alla conversione e al trasferimento degli importi recuperati nonché alle modalità di comunicazione tra le autorità.

## Articolo 2

1. Tutte le domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE (di seguito le «domande di assistenza»), nonché tutti i titoli, i formulari e altri documenti ad esse allegati e qualsiasi altra informazione trasmessa in relazione a tali domande, sono inviate tramite la rete CCN, salvo quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche.

<sup>(3)</sup> GU L 319 del 29.11.2008, pag. 21.

